

TI_GERICHTE 60.2013.117 vom 24. Mai 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-05-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2013.117

FR: TI_GERICHTE 60.2013.117 du 24 mai 2013

IT: TI_GERICHTE 60.2013.117 del 24 maggio 2013

Regeste

Reclamo contro la decisione del GPC, sedente in materia di applicazione della pena, con cui ha ordinato il collocamento in sezione chiusa. diritto di essere sentito. pericolo di fuga

Erwägungen

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.4.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM), entrata in vigore l'1.1.2011, che all'art. 10 cpv. 1 lit. h conferisce al giudice dell'applicazione della pena - funzione questa attribuita in Ticino dall'1.1.2011 al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG - la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP. Contro tale decisione, conformemente all'art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM, è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli art. 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali.

E. 1.2

Con il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. La persona o l'autorità che lo interpone deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato l'8/9.4.2013, contro la decisione 4.4.2013 del giudice dei provvedimenti coercitivi è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE 1, quale condannato e destinatario della decisione impugnata, che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine.

E. 2.1

Giusta l'art. 76 CP le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (cpv. 1). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (cpv. 2). L'art. 19 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.3.2007 (REPM, in vigore dal 9.3.2007), relativo al regime ordinario, stabilisce che l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv. 2). Una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga (cpv. 3). Infine, nel Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, adottato il 15.12.2010 e in vigore dall'1.1.2011, l'art. 3 cpv. 3 precisa che il carcere penale La Stampa è, tra l'altro, destinato all'incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento (lit. a). La persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase).

E. 2.2

Con quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il detenuto commetta nuovi reati richiesto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze. Tali due criteri non sono cumulativi (cfr. Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998 pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1793). Per ammettere l'esistenza di un rischio di fuga o di recidiva non occorre certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, bensì è sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 77b CP n. 7). Per quanto attiene al pericolo di recidiva il testo di legge non precisa espressamente di quale gravità i reati di cui si teme la reiterazione debbano essere. Per la dottrina gli stessi devono essere di una certa rilevanza (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, op. cit., art. 77b CP n. 7), stante che nel pericolo di recidiva non entra in considerazione la (prospettata) commissione di semplici contravvenzioni (S. TRECHSEL et al., Schweizerisches StGB, Praxiskommentar, art. 76 CP n. 3).

E. 3.1

Nel presente caso, il reclamante censura preliminarmente una violazione del diritto di essere sentito con riferimento all'art. 11 LEPM in relazione alle decisioni del 3.1.2013 e 4.4.2013.

E. 3.2

La censura d'ipotetica violazione del diritto di essere sentito, in riferimento alla decisione del 3.1.2013, è manifestamente tardiva, e quindi irricevibile. Sulla medesima non si entra pertanto nel merito. La medesima censura, riferita alla decisione del 4.4.2013, va qui esaminata.

E. 3.3

Il diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti che le erano stati negati (cfr., nondimeno, con riferimento alla giurisdizione di reclamo, decisione TF 1B_604/2011 del 7.2.2012 consid. 2.3.) – comprende, oltre tra l’altro al diritto di ottenere una decisione motivata, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti, il diritto di esprimersi prima che una decisione sia presa. La parte ha il diritto in particolare di essere sentita sugli elementi pertinenti prima dell’emanazione di una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica (decisioni TF 1B_40/2013 del 26.2.2013 consid. 3.1.; 1B_696/2012 dell’11.12.2012 consid. 3.1.).

E. 3.4

Dopo la decisione dell’UIPA del 13.3.2012 (inc. _____) e di questa Corte del 25.5.2012 (inc. CRP _____) ha preso avvio la procedura in vista dell’espiazione della pena. In tale ambito, come correttamente ricordato nelle osservazioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, il reclamante è stato interpellato diverse volte. Una prima volta con un invio del 3.8.2012 (AI 5 inc. _____), pregandolo di prendere contatto “ al fine di concordare tempi e modalità di espiazione .”: invio non ritirato. Il medesimo invio è poi stato nuovamente spedito per raccomandata l’8.8.2012 ad altro indirizzo, pure ritornato non ritirato (AI 8): è stato infine spedito per posta semplice il 30.8.2012 (AI 10). Con scritto del 14.9.2012, il reclamante ha risposto all’invio dell’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi, chiedendo una rateizzazione di CHF 200.- al mese, e anticipando l’intenzione di recarsi all’estero (in _____, come volontario) per minimo un anno a partire dal 13.12.2012. Con ulteriore scritto del 25.9.2012, l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente invitato il reclamante a prendere contatto (AI 12). Con decisione del 4.10.2013 (a seguito di un colloquio telefonico di medesima data) al reclamante è stato concesso il pagamento rateale delle somme dovute (AI 13). Caduta la facoltà di pagamento rateale (in quanto non ossequiata), veniva presa la prima decisione di collocamento in data 3.1.2013 (AI 18), in sezione aperta: il reclamante avrebbe dovuto presentarsi al Carcere in data 5.2.2013. Con telefonata del 23.1.2013, il reclamante ha sostenuto di essere a giorno con i pagamenti rateali, e ciò contrariamente a quanto risultava dagli atti (ovvero il pagamento di una unica e sola rata di quelle stabilite dal giudice). Nelle osservazioni 17/18.4.2013 in questa sede, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha riferito che, dopo l’emanazione dell’ordine di accompagnamento, ancora in data 22.2.2013, la Polizia cantonale di _____ avrebbe chiesto per il reclamante una proroga per l’esecuzione della pena fino a dopo la morte della nonna, proroga che gli sarebbe ancora stata concessa. Circostanza questa che non risulta dall’incarto GPC _____, ma che si può dare per acquisita non essendo stata per nulla contestata dal reclamante nello scambio di allegati in questa sede (in particolare nella replica).

E. 3.5

In simile circostanza, non si può francamente sostenere che il reclamante non abbia potuto esprimersi su “ tempi e modalità di espiazione”, per riprendere il senso della primissima comunicazione, poi seguita da altri interventi e prese di posizioni. La procedura che ha portato alla decisione di collocamento iniziale va vista nel suo insieme (essendo iniziata in agosto 2012 e terminata il 4.4.2013): non può essere frazionata o spezzettata a piacimento,

pretendendo per ogni singolo passaggio di nuovo l'esercizio di un diritto di cui si è già usufruito. Nella procedura, presa nel suo insieme e non in modo spezzettato, al ricorrente è stato abbondantemente concesso il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 11 LEPM. La censura va pertanto respinta.

E. 4.1

Il reclamante censura la decisione impugnata per difetto di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe indicato quali elementi l'avrebbero condotto il 4.4.2013 ad ammettere l'esistenza del pericolo di fuga, diversamente dalla decisione di collocamento del 3.1.2013 in cui aveva disposto il collocamento in carcere aperto " ritenuto che l'interessato è cittadino svizzero e la brevità della pena " .

E. 4.2

Il diritto di essere sentito secondo gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost. comprende, come esposto al punto 3.3., anche il diritto di ottenere una decisione motivata. L'obbligo di motivazione (art. 80 cpv. 2 prima frase CPP) impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno spinto l'autorità a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sul medesimo (cfr., per es., decisioni TF 1B_711/2012 del 14.3.2013 consid. 2.1.; 6B_590/2012 del 12.3.2013 consid. 4.; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2. ed., n. 340/1134; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., § 55 n. 22 ss.; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., n. 214 s./260/576; cfr., anche , ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER, art. 80 CPP n. 2).

E. 4.3

Nel presente caso, la decisione impugnata, seppur brevemente, è sufficientemente motivata, permettendo di capire le ragioni poste al proprio fondamento. Nella propria decisione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ricordato: anzitutto la decisione d'interruzione della sorveglianza elettronica; poi la concessione del pagamento rateale (disattesa); infine la decisione di collocamento del 3.1.2013 con il termine del 5.2.2013 per presentarsi in carcere (pure disatteso), con la conseguente necessità di emettere un ordine di accompagnamento per il tramite della polizia. Da questi tre elementi il magistrato ha dedotto il concreto rischio che RE 1 potesse sottrarsi nuovamente all'espiazione della pena dandosi alla fuga. La motivazione, scarna nella sua formulazione, contiene degli elementi immediatamente comprensibili e pertinenti al pericolo di fuga, elemento determinante per la decisione del collocamento in sezione chiusa. Di modo che la censura di mancata adeguata motivazione va respinta.

E. 5.1

Rimane da esaminare, nel merito, la decisione di collocamento iniziale, in quanto disponga la sezione chiusa in luogo di quella aperta, come precedentemente disposto con la decisione del 3.1.2013.

E. 5.2

Come già indicato in questa decisione (punto 2.2) l'intensità del rischio di fuga non può essere espressa in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

E. 5.3

Nel caso concreto risulta pacifico che al reclamante siano state concesse tutte le possibili agevolazioni rispetto all'espiazione delle pene inflittegli. Malgrado ciò egli è riuscito nell'impresa di farsi dapprima revocare la sorveglianza elettronica e nel disattendere poi la possibilità di pagare ratealmente quanto dovuto. Egli ha anche ventilato la possibilità di una sua partenza all'estero, per un periodo di almeno di un anno, quale volontario in _____ . Già questi elementi assurgevano a comportamenti che facevano intravedere una volontà di sottrarsi all'espiazione della pena. Ciò non di meno nella prima decisione di collocamento (del 3.1.2013), al reclamante è stato concesso di espiaire la pena in sezione aperta. Malgrado questo il reclamante ha disatteso ulteriormente la decisione di collocamento, non presentandosi nel termine fissato (del 5.2.2013). Non solo: prima di tale scadenza è intervenuto presso l'Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi sostenendo (a torto) di essere in regola con i pagamenti rateali. Dopo il 5.2.2013 non ha giustificato in nessun modo il fatto di non essersi presentato il giorno stabilito. Dopo l'emanazione dell'ordine di accompagnamento (7.2.2013), ancora in data 22.2.2013 (per il tramite della polizia) ha chiesto di ulteriormente posticipare l'espiazione, in ragione dello stato di salute della nonna. Infine, è solo a seguito dell'intervento della polizia che egli ha iniziato l'espiazione della sanzione.

E. 5.4

I fatti precedenti il 3.1.2013, ma soprattutto quelli posteriori (dal 3.1.2013 al 4.4.2013) sono tali che consentono di concludere, come ha fatto il giudice, che “ sussiste il concreto rischio che egli si sottragga nuovamente all'espiazione della pena dandosi alla fuga” . La decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi merita pertanto tutela.

E. 6

Il reclamo è respinto. Le tasse e le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 76 CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, l'art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, _____. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente Il cancelliere